

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48 del D. Lgs n. 82/2005

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e p.c. **Comune di Mesagne**

ambiente@pec.comune.mesagne.br.it

Comune di Latiano

segreteria@pec.comune.latiano.br.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it

**Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale BR-LE**

upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Servizio Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana**

dipartimento.ambiente.territorio@regione.puglia.it

Oggetto: Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – PAUR - Realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne.

Convocazione conferenza del 04.06.2021.

Con riferimento alla nota n. p_br_14366 del 30.04.2021, con cui il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 04.06.2021 in relazione al rilascio del PAUR per la "Realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne", si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. p_br_35356 del 23.12.2020 il Servizio Ambiente ed Ecologia della provincia di Brindisi ha avviato il procedimento di PAUR, ha comunicato di aver pubblicato documentazione progettuale sul proprio sito internet e ha richiesto agli enti interessati la verifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis, dell'adeguatezza e della completezza della documentazione per il procedimento in oggetto.

Con nota prot. n. AOO_145/640 del 25.01.2021 la scrivente ha richiesto integrazioni documentali agli atti presentati.

Con PEC del 05.02.2021, acquisita al prot. regionale n. AOO_145/1163 del 10.02.2021, il proponente ha riscontrato quanto richiesto.

Con nota prot. n. p_br_8016 del 10.03.2021 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi relativamente all'oggetto per il giorno 31.03.2021 e ha comunicato di aver pubblicato documentazione progettuale integrativa sul proprio sito internet.

Con nota prot. n. AOO_145/2855 del 30.03.2021 la scrivente ha inviato il parere ritenendo *"(...) che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR."*

Con PEC del 15.04.2021, acquisita al prot. regionale n. AOO_145/3470 del 16.04.2021, il proponente ha presentato le propri osservazioni.

Soprascedendo alle considerazioni del proponente circa il metodo di lavoro di questa Sezione, ritenendole superflue e del tutto infondate, si rappresenta quanto segue.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Con DGR 176/2015, la Regione Puglia ha definitivamente approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR), piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del DLgs 42/2004 con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della LR 20/2009. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, oltre che di recupero e riqualificazione, del paesaggio regionale, in attuazione dell'art. 1 della LR 20/2009 e del DLgs 42/2004 ed in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20.10.2000, ratificata con L 14/2006.

Il PPTR articola il paesaggio regionale in *Ambiti paesaggistici*, riconoscendone gli aspetti ed i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche ed individuando per ciascuno di

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

essi specifiche *normative d'uso* (indirizzi e direttive riportati nella sezione C2 delle schede d'Ambito) finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità definiti in coerenza con gli obiettivi generali e specifici che configurano lo scenario strategico del Piano (Titolo IV delle NTA).

Il PPTR definisce altresì la disciplina di tutela riguardante i *beni paesaggistici* (BP) e gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) individuati e delimitati ai sensi degli artt. 134 e 143 co. 1 lett. e) del DLgs 42/2004, anch'essa funzionale al perseguimento degli obiettivi che strutturano lo scenario strategico.

Ogni Ambito paesaggistico individuato dal PPTR si articola in Figure territoriali e paesaggistiche, entità territoriali riconoscibili per la specificità dei caratteri morfotipologici persistenti, la cui descrizione, unitamente a quella delle sue regole costitutive, di manutenzione e trasformazione, ne definisce le "invarianti strutturali".

La descrizione dell'ambito riportata nell'istruttoria della scrivente Sezione appartiene a quella dell'ambito della Campagna brindisina, ove il progetto è collocato, ed è ripresa dal PPTR che ne ha riconosciuto gli aspetti ed i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche; pertanto, non esiste una "*...corretta descrizione dell'ambito...*", ma solo quella riconosciuta dal PPTR.

In relazione alla consultazione degli elaborati del PPTR e alle tutele rilevate, il proponente specifica che:

*"Per l'individuazione delle interferenze, così come precisato in premessa nella Relazione Generale, nella Relazione Paesaggistica e nelle Relazioni Specialistiche allegata alla proposta, occorre attuare una distinzione netta tra "area di intervento", comprendente l'insieme dei terreni nella disponibilità del Soggetto Proponente Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl e "Area impianto agrovoltico" che definisce il perimetro dell'impianto e delle opere ad esso connesse (cabine, viabilità di servizio, recinzione, etc.). È sulla base di questa premessa, essenziale alla lettura degli elaborati consegnati, che si procede a dettagliare quanto **erroneamente riportato circa le interferenze rilevate**".*

In virtù della specifica fatta dal proponente si riporta uno stralcio della descrizione che questa Sezione ha effettuato circa l'individuazione delle tutele:

*"(...)
- Beni paesaggistici: **PARTE DELL'AREA DI INTERVENTO** è interessato dal BP "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", ed in particolare dal "Canale Reale", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
(omissis)*

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): L'AREA DI INTERVENTO è interessata a nord-ovest dall'UCP "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR."

Ad ogni modo, si ricorda che, ai sensi dell'art.91 c.1 delle NTA del PPTR il "l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Con riferimento agli aspetti paesaggistici in generale, il proponente lamenta più volte "...il mancato suggerimento di alternative o correzioni...". Al tal proposito si riporta uno stralcio di una Sentenza (TAR sentenza n.00822/2019", Sezione Prima):

"(...)

l'invocato principio del cd. dissenso costruttivo è strettamente funzionale a rendere assentibile il progetto sottoposto al giudizio dell'Autorità coinvolta nel procedimento autorizzativo, sicché la sua violazione non può utilmente reclamarsi, qualora dal contenuto del parere gravato emerga chiaramente che non sia ipotizzabile alcuna modifica progettuale, all'infuori del totale stravolgimento dell'opera (essendo, ad esempio, necessario il suo integrale spostamento in diversa area) che, per la sua natura di variazione essenziale, non può essere considerata una semplice modifica (...);

e una più recente (TAR sentenza n.00704/2021", Sezione Seconda) che si invita prendere visione interamente:

"(...)

Ne consegue che non trova applicazione neanche la previsione normativa di cui all'art. 14-bis co.3 L.n.241/90, secondo cui l'ente che abbia espresso parere sfavorevole deve indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, posto che tale apporto costruttivo opera solo se le modifiche siano "possibili", mentre nel caso di specie si tratta di un progetto sensibilmente diverso da quello originario, che solo per tali ragioni non poteva che scontare un parere negativo, salvo il ritiro del progetto originario da parte della ricorrente, e la sua nuova riproposizione nei modi e forme ordinari (...)".

Con specifico riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si prende atto dell'approfondimento eseguito, ma si conferma la valutazione già operata in riferimento alla fascia di mitigazione; il proponente specifica che ne prevede una:

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

"...variabile dai 5 m ai 20 m, a seconda delle risultanze delle analisi percettive, costituita da 4 moduli di impianto, tutti aventi come modello le strutture delle comunità vegetali che spontaneamente si rinvergono nell'area: 1. macchia alta – interessa la fascia più prossima alla recinzione: Leccio, Carrubo, Lentisco, Edera, Fico; 2. macchia intermedia – segue la precedente: Perastro, Gnidio, Sparzio infesto, Lentisco, Rosa di San Giovanni; 3. macchia bassa – interessa la parte più esterna caratterizzato da specie poco elevate: Cisto, Asparago Issopo meridionale, Timo; 4. macchia igrofila – in sostituzione della macchia alta in corrispondenza dei siti più umidi. Particolarmente rilevanti, anche nella loro valenza ecologica sono le estensioni di queste fasce. La fascia profonda 20 m. si estende per più di 2 Km (2.235 ml) per una superficie di 44.704 mq; la fascia profonda 5 m. si estende per più di 8 Km (8.258 ml) per una superficie di 41.293 mq. In totale si ha una fascia continua di più di 10 Km con una estensione di circa 8,6 ha..."

Si ritiene che le opere di mitigazione previste contribuiscano a creare un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, alterando la texture agricola, interrompendola e trasformandola e, in più, costituiscono elemento di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Inoltre, le misure di mitigazione proposte dal proponente, essenzialmente finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo, non possono essere prese in considerazione se non dopo aver attestato l'idoneità della localizzazione prescelta.

Con specifico riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali, il proponente afferma che :

*"- rispetto agli impatti negativi legati alle interruzioni visuali, si fa presente che sulla base dell'analisi di sensibilità percettiva sono state individuate delle fasce di mitigazione la cui larghezza è variabile dai 5 m ai 20 m, a seconda delle risultanze dell'analisi, costituita da 4 moduli di impianto: macchia alta, macchia intermedia, macchia bassa, macchia igrofila (omissis)
- rispetto agli impatti negativi sulla continuità ecologica e la frammentazione di habitat, si richiama integralmente la valenza ambientale della fascia di mitigazione sopra dettagliata e descritta compiutamente negli estratti del SIA (...)"*

In questo paragrafo si ribadisce tutto quello che è stato asserito in precedenza circa le opere di mitigazione.

Con specifico riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali, prendendo visione di tutto il materiale prodotto e dell'attenta valutazione dell'impatto visivo-percettivo prodotta sulle componenti culturali, anche rispetto ai beni "minori", si specifica che il sistema di connessione delle masserie consolidate dal tempo non viene alterato "solo" dalla percezione dell'impianto nei confronti della singola masseria ma si tratta di una valutazione

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

di insieme e di *“relazioni funzionali che si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale”* come già specificato nel parere espresso in prima conferenza.

Per quanto attiene alla relazione della nuova SE Terna e SU di Latiano con la *strada a valenza paesaggistica - SP46*, il proponente afferma che:

“...l'intervento in oggetto risulta visibile solo in minima parte in quanto la presenza di numerose aree dedicate alla coltivazione dell'olivo ed altre colture arboree costituisce una schermatura visuale in grado di mascherare alla istale parti maggiormente impattanti e voluminose della stazione elettrica (...)

Sono in ogni caso state previste delle opere di mitigazione degli impatti percettivi:

- *l'impianto di un filare di piante che, oltre a contribuire alla mitigazione percettiva per i criteri progettuali utilizzati, compiutamente descritti nel SIA alla cui lettura si rimanda, potenzia la connettività ecologica, anche grazie all'inserimento di piccoli cumuli di pietre per ospitare rettili e altra fauna selvatica minuta, riducendo quindi gli impatti dell'intervento sulla componente vegetazionale ed ecologica;*

- *saranno inoltre utilizzati alcuni degli ulivi che dovranno essere reimpiantati, in particolare:*

o un filare nel margine nord della SE, che contribuisce a mascherare i manufatti della Sottostazione rispetto alle direttrici percettive dalla SP 46, individuata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica e dalla masseria Paretone;

o un filare, doppio ove possibile, lungo il margine est della SU che, oltre a contribuire alla mitigazione dalla SP 46, maschera i manufatti della Sottostazione Elettrica e della Sottostazione Utenti anche dalla Masseria Mudonato;

- *ad integrazione dell'effetto schermante degli ulivi sarà inoltre si propone inoltre un filare la lunghezza di 551 m, localizzato sul limite nord e est della SE, in grado di contribuire alla connettività ecologica locale e di creare un'azione mascherante sinergia con gli alberi di ulivo”.*

Sebbene risulti una bassa visibilità delle opere di connessione, si deve prendere atto di un'alterazione delle caratteristiche paesaggistiche che contraddistinguono il paesaggio nell'area di realizzazione della nuova SE Terna e SU. Per quanto riguarda le opere di mitigazione previste si ribadisce tutto quello che è stato asserito in precedenza.

Per quanto attiene alla costruzione della nuova terna SE e SU e lo spostamento di circa 800 ulivi, il proponente afferma che:

“...le piante affette da malattia saranno eradiccate e sostituite con nuove piante, utilizzando specie di ulivi maggiormente resistenti al batterio. La

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

piantumazione dei nuovi esemplari sarà in rapporto 1 a 1, ed avverrà, anche in questo caso in aree limitrofe quelle di eradicazione...”.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente.

Inoltre, in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto si rileva che lo stesso risulta in contrasto con normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La Campagna Brindisina".

In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito" la scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina", come già evidenziato nel parere presentato nella prima conferenza dei servizi, prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale:

- Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati.

Nello specifico il PPTR prevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tener conto, tra le altre, come già evidenziato nel parere presentato nella prima conferenza dei servizi, delle seguenti direttive:

- riconoscere e perimetrare, negli strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impedire le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;
- limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e mitigarne gli impatti.

Non si condividono le valutazioni operate dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi del PPTR. In tali valutazioni l'esito positivo della verifica

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

effettuata dal proponente scaturisce fundamentalmente (se non esclusivamente) dalla produzione combinata di asparagi ovvero dalla circostanza che l'intervento venga di fatto assimilato ad un intervento esclusivamente agricolo.

Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale.

Quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Come su riportato, attualmente non esistono leggi o regolamenti che stabiliscano parametri, condizioni e modalità di integrazione organica e sostenibile della attività agricola di una azienda a quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, che resta tipizzata quale *"impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW"* come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B.

Come già detto, il PPTR, pur promuovendo l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole. Secondo il PPTR, quindi, è fortemente sconsigliato l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici che determina forti processi di artificializzazione del territorio. Il PPTR nella *SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE* della Campagna Brindisina individua tra i fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale: la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici. L'impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, di individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda (quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici), di limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, di impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della Campagna Brindisina caratterizzato da grandi spazi aperti con una significativa presenza di colture permanenti e seminativi non irrigui. L'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico consociato con la produzione di asparagi biologici, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva. La realizzazione dell'impianto in un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alcune masserie, testimonianze della stratificazione insediativa contrasta con la normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito "Campagna brindisina" che prevede di "valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo", valorizzando i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali e individuando l'edilizia rurale storica, in particolare le masserie cerealicole al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza.

Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole; l'intervento proposto costituisce una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati. Interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione, creando frammentazione e venendo meno alle norme ed obiettivi previsti dal PPTR.

In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina richiedono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, ma rappresenti una riqualificazione e non un depauperamento dell'agroecosistema. In caso di utilizzo di aree paesaggisticamente non inficiate, le proposte siano orientate a piccole realizzazioni, ossia realizzazioni non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale.

Con riferimento, infine, agli impatti cumulativi, nell'area compresa nel raggio di 3 km dall'impianto proposto si rileva che l'area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico. Un ulteriore impianto genererebbe effetti visivi cumulativi di co-visibilità in combinazione e successione e comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Occorre, inoltre, fare riferimento alle "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (elaborato 4.4.1), nelle quali si evidenziano le criticità del settore fotovoltaico, legate soprattutto *"ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto. ... omissis ... È quindi sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane), tuttavia è necessario valutare il corretto inserimento delle fonti rinnovabili"* (cfr. elaborato PPTR 4.4.1, § B2.1.3). Il PPTR intende, quindi, promuovere l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare disincentivando l'installazione a terra del fotovoltaico ed incentivando la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (cfr. elaborato 4.4.1, § B2.2.1).

Esso, pertanto, privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc;
- su pensiline e strutture di copertura dei parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B del CdS, fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontali o su pareti verticali.

In definitiva, atteso che la valutazione della compatibilità deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua configurazione complessiva, quindi senza operare distinzioni in relazione alle singole parti che lo compongono e considerato che l'impianto in progetto non è riconducibile alle fattispecie indicate nella parte seconda delle Linee Guida 4.4.1. del PPTR, si rileva che l'intervento risulta in contrasto con la disciplina di tutela del PPTR.

Ai fini della valutazione della compatibilità degli impianti fotovoltaici, il PPTR rimanda al Regolamento Regionale 24/2010, che ha individuato le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Al fine di valutare tutti gli aspetti intrinseci legati al contesto locale ed alla continuità di alcuni contesti paesaggistici, anche per gli impianti che ricadono all'esterno delle aree e dei siti

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

non idonei individuati dal RR 24/2010, il PPTR dispone di fare riferimento ai seguenti indicatori contenuti nel §3.2.2 dell'elaborato 7 del PPTR ("Il Rapporto Ambientale"):

- 3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio", che misura la dimensione delle aree non interrotte da infrastrutture con capacità di traffico rilevanti (la frammentazione del paesaggio produce infatti disturbo alla biodiversità, isolamento degli habitat, e rappresenta un detrattore alla percepibilità dei paesaggi, in particolar modo di quelli naturali e rurali);
- 3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale", che misura la possibilità di percezione del paesaggio rurale rispetto ai principali detrattori visuali e del rumore, articolati in classi di disturbo;
- 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale", che misura la presenza di elementi artificiali nelle aree agricole.

Si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico consociato alla produzione di asparagi biologici, posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale – contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione. La scelta del PPTR di disincentivare il fotovoltaico a terra nelle zone rurali è finalizzata a scongiurare il rischio che le trasformazioni territoriali così operate possano di fatto innescare un irreversibile processo di alterazione dei contesti rurali in grado di compromettere definitivamente gli obiettivi di tutela e valorizzazione individuati dal Piano. È di tutta evidenza, infatti, che la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come "temporanea" e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di "emulazione" che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: un processo riconosciuto come tendenza evolutiva del territorio che, se non adeguatamente governato, rischia di divenire inarrestabile.

(CONCLUSIONI)

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, la scrivente Sezione ritiene che, nell'alveo dell'ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione paesaggistica, il progetto di realizzazione dell' "impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica" di cui all'oggetto, come descritto negli elaborati progettuali, sia non compatibile con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La Campagna Brindisina" determinando una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi e comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

**La scrivente Sezione ritiene, pertanto, per quanto di competenza, di dover esprimere
parere non favorevole per l'intervento.**

Il funzionario istruttore
Arch. Stefania Raimondo

Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole

www.regione.puglia.it
